

N. 54930/11 R.G.

SENT. N° 6330/12
REP. N° 5202/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. civile in persona del Giudice Monocratico Dott. Nicola Di Plotti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore con gli Avv.ti Salvatore
Trifirò e Bonaventura Minutolo che la rappresentano e difendono
elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba 32 presso lo studio dei predetti difensori

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED] **[REDACTED]** **[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro
tempore;

OPPOSTA

I procuratori dell'opponente chiedono e concludono:
vedi foglio che segue sub A;
l'opposta chiede e conclude:
nulla;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta documentalmente la stipula tra [redacted] di [redacted] e [redacted] del contratto di locazione relativo all'immobile in Milano via [redacted].

La proprietà agisce in via monitoria chiedendo il riconoscimento dell'indennità di occupazione, a seguito del provvedimento di convalida dello sfratto nei confronti di [redacted], nella misura di Euro [redacted].

Nel ricorso viene precisato che la domanda è fondata sul disposto di cui all'art. 8 del contratto, quindi esclusivamente sulla posizione di garante che [redacted] assume in caso di inadempimento da parte di [redacted].

Tale posizione di garanzia da parte dell'opponente è però limitata al mancato pagamento di canoni e oneri accessori, mentre la domanda fatta valere in sede monitoria concerne l'indennità di occupazione senza titolo. Il ruolo di garante contrattualmente assunto da [redacted] non può estendersi a un diverso titolo posto a fondamento della domanda.

Non risulta inoltre dai documenti disponibili quale sia il calcolo effettuato dalla ricorrente per determinare l'indennità di occupazione, che non corrisponde al valore locatizio del bene.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Restano in tal modo assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dall'opponente.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in via equitativa come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 19214/2011 emesso in data 8.6.2011 dal Tribunale di Milano nei confronti di [redacted]
- 2) Condanna [redacted] alla rifusione delle spese processuali in favore di [redacted], che liquida complessivamente in Euro [redacted] per spese, Euro [redacted] per diritti, Euro [redacted] per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali; IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 28.5.2012.



Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE x uso
UFFICIO
Milano, li 31 MAG. 2012
IL CANCELLIERE

